

Indicazioni sulle partecipazioni

secondo gli articoli 69 e 70
della legge federale sull'imposta
federale diretta (LIFD)

IMPOSTA FEDERALE DIRETTA

Periodo fiscale 2018

Se, in virtù degli articoli 69 e 70 LIFD, domandate una riduzione dell'imposta sull'utile (deduzione dalla partecipazione), vi invitiamo a compilare il presente modulo e a ritornarlo firmato con la dichiarazione d'imposta (o entro 14 giorni se il modulo vi è inviato solo dopo la presentazione della dichiarazione).

L'Autorità di tassazione per l'imposta federale diretta

ISTRUZIONI

Art. 69 LIFD Riduzione

L'imposta sull'utile di una società di capitali o di una società cooperativa è ridotta nella proporzione esistente fra il ricavo netto dei diritti di partecipazione e l'utile netto complessivo se la società:

- partecipa in ragione almeno del 10 per cento al capitale azionario o sociale di un'altra società;
- partecipa in ragione almeno del 10 per cento agli utili e alle riserve di un'altra società; o
- detiene diritti di partecipazione pari a un valore venale di almeno un milione di franchi.

Art. 70 LIFD Ricavo netto da partecipazioni

¹ Il ricavo netto da partecipazioni secondo l'articolo 69 corrisponde al reddito delle medesime dedotti i costi di finanziamento e un contributo del 5 per cento per la copertura delle spese amministrative; è fatta salva la prova delle spese amministrative effettive. Si considerano costi di finanziamento gli interessi passivi nonché gli altri costi economicamente equiparabili agli interessi passivi. Il ricavo da partecipazioni comprende inoltre gli utili in capitale delle partecipazioni, come pure il ricavo dalla vendita dei relativi diritti di opzione. È fatto salvo l'articolo 207 a.

² Non sono ricavo da partecipazioni:

- abrogata;
- i proventi che rappresentano spese giustificate dall'uso commerciale presso la società di capitali o la società cooperativa che li versa;
- gli utili derivanti dalla rivalutazione di partecipazioni.

³ Il ricavo da una partecipazione è considerato nel calcolo della riduzione soltanto nella misura in cui nessun ammortamento, connesso a tale ricavo, sia effettuato su questa partecipazione a carico dell'utile netto imponibile (art. 58 e segg.).

⁴ Gli utili in capitale sono considerati nel calcolo della riduzione soltanto:

- nella misura in cui il provento dell'alienazione sia superiore al costo d'investimento;
- se la partecipazione alienata ammontava almeno al 10 per cento del capitale azionario o sociale di un'altra società o dava diritto ad almeno il 10 per cento degli utili e delle riserve di un'altra società ed era per almeno un anno detenuta dalla società di capitali o dalla società cooperativa alienante; se in seguito ad alienazione parziale della partecipazione la percentuale scende al di sotto del 10 per cento, la riduzione per ciascun utile ulteriore da alienazione può essere chiesta soltanto a condizione che i diritti di partecipazione alla fine dell'anno fiscale precedente l'alienazione corrispondano a un valore venale di almeno un milione di franchi.

⁵ Le operazioni che portano a un risparmio fiscale ingiustificato in seno al gruppo implicano una rettifica degli utili imponibili o a una diminuzione della riduzione. Vi è risparmio fiscale ingiustificato se c'è un nesso causale tra utili e perdite o ammortamenti su partecipazioni ai sensi degli articoli 62, 69 e 70.

Cantone

Comune di imposizione

N. di controllo

Indirizzo del contribuente, risp. del suo rappresentante

Spiegazioni

Osservazioni preliminari

La deduzione dalla partecipazione diminuisce l'imposta sull'utile. In caso d'assoggettamento parziale (art. 52/53 LIFD), si calcolerà il ricavo netto da partecipazioni e il ricavo netto complessivo senza tener conto degli elementi del risultato attribuiti all'estero e che sono esentati dall'imposta.

I. Composizione delle partecipazioni e totale dei costi di finanziamento

A: Quantitativo e genere dei titoli

Genere dei titoli: Azioni, buoni di partecipazione, buoni di godimento, quote sociali di società a garanzia limitata, certificati di quota di società cooperative.

B: Designazione e forma giuridica dell'azienda

Le persone giuridiche straniere sono assimilate alle persone giuridiche svizzere con le quali esse, per loro natura giuridica o loro forma effettiva, hanno maggior affinità (art. 49 cpv. 3 LIFD).

C: Importo nominale del capitale azionario o sociale complessivo

L'importo nominale del capitale azionario o sociale è il capitale versato alla scadenza del ricavo da partecipazioni o alla fine del periodo fiscale (esercizio commerciale).

D: Importo nominale della partecipazione

I buoni di godimento (art. 657 CO) non possono avere un valore nominale.

E: Partecipazione in %

Colonna D x 100: colonna C

Per i buoni di godimento bisogna indicare la quota parte agli utili ed alle riserve.

F: Valore venale della partecipazione

Il valore venale dev'essere indicato unicamente per partecipazioni inferiori al 10 %.

Per valore venale ai sensi dell'articolo 69 LIFD s'intende il valore azionario o fiscale determinato sulla base delle «Istruzioni concernenti la valutazione dei titoli fuori corso ai fini dell'imposta sulla sostanza».

G: Valore dell'imposta sull'utile in franchi

Per valore dell'imposta sull'utile s'intende il valore contabile più le riserve latenti imposte come utile.

G/6: Valore dell'imposta sull'utile degli attivi complessivi alla fine del periodo fiscale

Per valore dell'imposta sull'utile degli attivi complessivi s'intende la somma dei valori contabili determinanti ai fini dell'imposta senza eventuali riporti di perdite e dedotti gli accantonamenti per rischi di perdite su attivi del patrimonio circolante, segnatamente sulle merci e sui debitori (art. 63 cpv. 1 lett. b LIFD).

G/7: Totale dei costi di finanziamento nel periodo fiscale

I costi di finanziamento nel periodo fiscale comprendono gli interessi passivi (inclusi gli interessi su debiti non comprovati, esclusi gli interessi su capitale proprio dissimulato), nonché le spese derivanti dagli impegni dell'impresa. Spese di locazione come pure gli interessi direttamente imputabili alla cifra d'affari (ad esempio offerte di sconto di fornitori non utilizzate) non sono considerati come costi di finanziamento.

H: Valore dell'imposta sull'utile in % degli attivi

Colonna G x 100: riquadro G/6

II. Ricavo netto da partecipazioni

I: Ricavo lordo

Per ricavo da partecipazioni s'intendono solo gli importi provenienti da diritti di partecipazione che, ai sensi della LIFD, costituiscono distribuzioni di utili da parte dell'azienda che le accorda, segnatamente:

- le distribuzioni ordinarie di utili, come i dividendi, le partecipazioni agli utili sulle quote sociali e gli interessi sui certificati di quota delle società cooperative, ecc.;
- le distribuzioni straordinarie di utili e i rimborsi di capitale;
- le distribuzioni di utili dissimulate, per esempio le prestazioni eccessive fatte sotto forma di provvigioni o indennità per spese di gestione, nella misura in cui sono state imposte come utile presso la società che le accorda (per le società straniere la questione dev'essere valutata esclusivamente nell'ottica della LIFD);
- le distribuzioni ai buoni di godimento;
- gli utili in capitale su partecipazioni secondo l'articolo 70 cpv. 4 LIFD.

I ricavi da partecipazioni sono da indicare con lo stesso importo con cui sono contenuti nell'utile netto dichiarato. Di regola, questo sarà l'importo lordo, per i ricavi da partecipazioni svizzere, e l'importo netto, per i ricavi da partecipazioni straniere (v. cifra 2.2 delle Istruzioni sul modo di compilare la dichiarazione). Se l'utile netto dichiarato contiene anche imposte alla fonte recuperate, dedotte dai ricavi da partecipazioni anteriori e per i quali non è ancora stata chiesta la deduzione dalla partecipazione, anche questi importi fiscali rientrano nel ricavo da partecipazioni del periodo fiscale.

J: Rettifiche di valore in relazione con il ricavo

Per determinare il ricavo netto da partecipazioni, devono essere dedotti tutti gli rettifiche di valori in relazione con il ricavo. Tali rettifiche di valori riducono in conseguenza i costi d'investimento della partecipazione.

L: Spese amministrative

Per determinare il ricavo netto da partecipazioni si dedurrà un contributo del 5 % dal ricavo dopo deduzione dei relativi ammortamenti per coprire le spese amministrative. La giustificazione delle spese amministrative effettive è riservata.

M: Costi di finanziamento

La quota dei costi di finanziamento afferente alla partecipazione si calcola in base alla proporzione fra il valore determinante dell'imposta sull'utile della partecipazione e il valore determinante dell'imposta sull'utile degli attivi complessivi, in linea di massima secondo la situazione alla fine del periodo fiscale (riquadro G/7 x colonna H).

N: Utile

Le perdite da partecipazioni (eccedenze di costi di finanziamento) sono da riportare nella colonna O.

N/6: Ricavo netto da partecipazioni

Somma da N/1 a N/5

O: Perdite

Il ricavo netto da partecipazioni è calcolato senza tener conto delle perdite da partecipazioni (eccedenze di costi di finanziamento).

III. Riduzione in per cento dell'imposta sull'utile

Ricavo netto complessivo

Il ricavo netto complessivo è costituito dall'utile netto imponibile. La riduzione dell'imposta sull'utile espressa in per cento e calcolata a tre decimali esatti è da riportare nella dichiarazione d'imposta (modulo 5 cifra 11).

I. Composizione delle partecipazioni e costi di finanziamento complessivi

	Quantitativo e genere dei titoli	Società o società cooperativa al cui capitale azionario o sociale il contribuente aveva, al momento della scadenza del ricavo da partecipazioni o alla fine del periodo fiscale (esercizio commerciale), una partecipazione di almeno 10% o di quote di capitale d'un valore venale di almeno 1 milioni di franchi		Partecipazione al momento della scadenza del ricavo da partecipazioni o alla fine del periodo fiscale			Valore dell'imposta sull'utile della partecipazione alla fine del periodo fiscale		
		Designazione e forma giuridica dell'azienda	Importo nominale del capitale azionario o sociale complessivo	Importo nominale della partecipazione	Participa- zione in %	Valore venale della partecipazione	in franchi	in % degli attivi	
Riga	Colonna A	B	C	D	E	F	G	H	
1									
2									
3									
4									
5									
6	Valore dell'imposta sull'utile degli attivi complessivi alla fine del periodo fiscale								100 %
7	Totale dei costi di finanziamento del periodo fiscale								100 %

II. Ricavo netto da partecipazioni

Riga	Colonna I	Rettifiche di valori in relazione con il ricavo	J	K	L	Spese amministrative colonna K x 5 %	Costi di finanziamento riquadro G/7 x colonna H	Ricavo netto (colonna K ././ colonna L e M)	
								Utile	Perdita
1								N	O
2									
3									
4									
5									
6	Ricavo netto da partecipazioni								

III. Riduzione in per cento dell'imposta sull'utile

Riduzione in per cento =

Ricavo netto da partecipazioni (riquadro N/6) Fr.

%

 x 100 = calcolare a tre decimali esatti

Ricavo netto complessivo Fr.

Certifichiamo che le indicazioni di cui sopra sono esatte e complete: